



Determina N. 77 del Dirigente del 16/05/2016

UFFICIO: Ufficio Qualità dati R.I. - Ufficio Qualità dati R.I. - Strumenti innovativi

OGGETTO Posta elettronica certificata: avvio procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi non validi e/o scaduti.

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO**

Nella sua veste di Conservatore del Registro delle Imprese

- richiamato il D.Lgs. 29/93, nonché il successivo D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 5.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 5.07.2000, con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la L. 580/1993 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 581/1995, con cui si è dato avvio all'attività espletata dal Registro delle Imprese;
- richiamata la deliberazione n. 205 del 3/06/1999 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.8 L. 580/93;
- vista la L. n. 241/90 sulla semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni apportate;
- visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscriverne nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015; pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico), che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dal Registro delle Imprese;
- considerato che Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il *data base* INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Ravenna, evidenziando le anomalie riscontrate;
- ritenuto che la Direttiva ministeriale richieda l'aggiornamento d'ufficio degli indirizzi PEC iscritti, quando ciò non venga comunicato dalle imprese;
- considerato che la Direttiva utilizza la locuzione '*cancellazione dal Registro delle Imprese*' (art. 2191 c.c.), al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare nei Registri delle Imprese le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese attivi e non revocati;
- valutato che gli eventi che portano all'aggiornamento dell'indirizzo PEC sono suscumbibili nel procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.), quando si tratti di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché revocati o non validi;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

- valutato che, in caso di pec revocate o non valide, è possibile attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio, finalizzato ad eliminare l'informazione dal Registro delle Imprese mediante provvedimento del Giudice del Registro (art. 2191 c.c.);
- preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC revocato o non valido è necessaria;
- valutato, pertanto, che le PEC revocate o non valide debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;
- considerato che è possibile valutare che il numero di PEC revocate o non valide sia molto elevato e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
- considerato, altresì, che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile – nella maggior parte dei casi – all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- ritenuto che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, quantomeno con modalità ordinarie;
- visto, inoltre, l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- ritenuto che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora *"il numero dei destinatari"* renda la notificazione personale particolarmente *"gravosa"*;
- considerato che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal Giudice del Registro delle Imprese in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo', avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC revocati o non validi;
- valutato inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – e che tali costi, essendo relativi ai cd. 'consumi intermedi', sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spesa (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89);
- vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Ravenna;
- valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in dieci giorni, consenta di diffondere la notizia delle procedure avviate

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



Camera di Commercio
Ravenna

dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

- ritenuto, infine, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema,

determina

- 1) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC (art. 2191 c.c.) avvengano mediante pubblicazione per dieci giorni nell'albo camerale on line, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
- 2) che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;
- 3) di pubblicare, in allegato alla presente determinazione (Allegato A), la comunicazione prot. n.6424 del 16/05/2016, avente ad oggetto *“Iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è revocato o non valido. Comunicazione di avvio del procedimento”*;
- 4) di pubblicare (Allegato B) l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione di cui all'Allegato A, in quanto titolari di indirizzo PEC revocato o non valido.

Ravenna, 16/05/2016

Documento Firmato Digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli